



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 221 del 22/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO: TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 16.20, presso la sede comunale sita in Arbus alla via Pietro Leo n. 55, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Nominativo	Presente
Salis Paolo (Sindaco)	Si
Murtas Simone	Si
Peddis Alessandra	No
Vacca Sara	Si
Collu William	Si
Raccis Toniella Anna	No

Totale Presenti 4

Totale Assenti 2

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Simone Pietro Loi.

Verificato il numero legale, il Sindaco Ing. Paolo Salis assume la presidenza e mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. del 20/12/2023 del Responsabile del Servizio Settore N.5: Tributi

Premesso che l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, il cui termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n°338, ai sensi del quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, anno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 che ha modificato l'allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118 relativo alla programmazione dei documenti di bilancio e rendicontazione;

Considerato che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, ha previsto la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

Evidenziato che in forza delle vigenti disposizioni legislative si prevede, in particolare, quanto segue:

- l'istituzione dell'imposta è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Dato atto che il Consiglio comunale di Comune di Arbus ha deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento;

Considerato, altresì, che l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95, dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n°208;

Verificato l'Elenco Regionale delle Località Turistiche, appendice delle Legge Regionale 6 luglio 2011 e presupposto necessario per l'applicazione del tributo, in cui è ricompreso il Comune di Arbus;

Dato atto che il Comune di Arbus, al fine del miglioramento dei servizi inerenti alla ricettività turistica, ha stabilito che la misura massima dell'imposta è fissata nell'importo di euro 5 (cinque) ed è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi al valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione;

Valutate le seguenti esenzioni normate dall'articolo 5:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
- studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica;

Preso atto della Legge della Regione Sardegna del 28 luglio 2017 n° 16 e successive modificazioni, che ha stabilito una prima suddivisione delle forme di ospitalità in:

- strutture ricettive alberghiere, suddivise in alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
- strutture ricettive all'aria aperta, suddivise in campeggi, villaggi turistici e marina resort;

- strutture ricettive extra-alberghiere, suddivisi in bed & breakfast, affittacamere, boat & breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù;

Stabilite, in via di prima approvazione, per il 2024 le seguenti tariffe che per le strutture alberghiere sono parametrate alle stelle, per le restanti strutture all'aria aperta e extra-alberghiere in base alla sola tipologia;

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	1,00
Strutture a 2 stelle	1,50
Strutture a 3 stelle	2,50
Strutture a 4 stelle	3,50
Strutture a 5 stelle	5,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

(campeggi, villaggi turistici, marina resort)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	1,00
Strutture a 2 stelle	1,00
Strutture a 3 stelle	2,00
Strutture a 4 stelle	3,00
Strutture a 5 stelle	4,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

(bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	2,00
Strutture a 2 stelle	3,00
Strutture a 3 stelle	4,00

IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Unica	2,00

AGRITURISMO E ITTIOTURISMO

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Unica	2,00

Rilevato che, dopo aver analizzato le banche dati ISTAT e SIREG, è presumibile ottenere dall'applicazione dell'Imposta un gettito- che comunque rappresenta il livello minimo ed è calcolato in difetto- di € 50.000,00;

Stabilito che con successivi adempimenti si predisporrà, in attesa dell'informatizzazione delle procedure, la modulistica necessaria;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, resi dal Responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con deliberazione favorevole unanime:

DELIBERA

- 1. Di dare atto** di quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 2. Di stabilire** le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 nel modo seguente:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	1,00
Strutture a 2 stelle	1,50
Strutture a 3 stelle	2,50
Strutture a 4 stelle	3,50
Strutture a 5 stelle	5,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

(campeggi, villaggi turistici, marina resort)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	1,00
Strutture a 2 stelle	1,00
Strutture a 3 stelle	2,00
Strutture a 4 stelle	3,00
Strutture a 5 stelle	4,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

(bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù)

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Strutture a 1 stella	2,00
Strutture a 2 stelle	3,00
Strutture a 3 stelle	4,00

IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Unica	2,00

AGRITURISMO E ITTIOTURISMO

Classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
Unica	2,00

- 3. Di valutare**, in via presuntiva, ed inserire nel redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026, uno stanziamento di € 50.000,00 come gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;
- 4. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214;
- 5. Di dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE

Salis Paolo

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Simone Pietro Loi

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il fino al

Arbus,

L'impiegato incaricato
